

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## **NOVITA' FISCALI**

Con la pubblicazione sulla G.U. 11.8.2012, n. 187 è **entrata in vigore, a decorrere dal 12.8.2012**, la Legge 7.8.2012, n. 134 di conversione del DL n. 83/2012, c.d. "Decreto Crescita".

Nell'iter di conversione, oltre alla conferma delle novità previste nel testo originario del citato Decreto, sono state introdotte alcune nuove disposizioni, come di seguito illustrato.

### **REGIME IVA LOCAZIONI/CESSIONI DI FABBRICATI**

Per le **locazioni** di **fabbricati abitativi**, pur essendo confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, ora è ammessa **l'opzione per l'imponibilità IVA**:

- da parte delle **imprese costruttrici** o che hanno eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia);
- per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad **alloggi sociali** ex DM 22.4.2008.

Non è più prevista l'imponibilità (per norma) delle locazioni di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.

Ora quindi, le imprese costruttrici / di ristrutturazione possono **optare per l'imponibilità IVA**, evitando così l'indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti di beni / servizi effettuati per la realizzazione / ristrutturazione degli immobili. Alle locazioni degli immobili in esame è applicabile **l'aliquota IVA ridotta del 10%**.

Per le **locazioni** di **fabbricati strumentali** che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni trova applicazione, in generale, **l'esenzione IVA, salva l'opzione per l'imponibilità** da parte del locatore nell'atto.

In precedenza, per le locazioni effettuate nei confronti di **soggetti non passivi IVA** ("privati") nonché di imprese con diritto alla **detrazione IVA** in misura **non superiore al 25%** era prevista l'imponibilità IVA. Ora anche tali locazioni sono **esenti, salvo opzione per l'imponibilità** da parte del locatore nell'atto.

Per le cessioni di **fabbricati abitativi** è **confermato**, in linea generale, **il regime di esenzione IVA**, salva **l'imponibilità** ora prevista per le cessioni effettuate dall'**impresa costruttrice** o dall'impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001:

- **entro 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);
- **oltre 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento, **a condizione** che nell'atto sia esercitata **l'opzione per l'imponibilità**.

Anche per le cessioni di **fabbricati strumentali** è **confermato**, in generale, **il regime di esenzione IVA**, salva **l'imponibilità** ora prevista per quelle:

- effettuate **dall'impresa costruttrice** o che ha eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001 **entro 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);
- per le quali il cedente **esercita** nell'atto **l'opzione per l'imponibilità**.

In sede di conversione, **l'opzione per l'imponibilità** è stata estesa anche alle cessioni di fabbricati abitativi **destinati ad alloggi sociali** ex DM 22.4.2008.

Per effetto di tale intervento normativo, sono **esenti** (salvo **opzione per l'imponibilità**) anche le cessioni, precedentemente imponibili, **effettuate nei confronti** di acquirenti:

- **soggetti passivi IVA** con diritto alla **detrazione IVA** in misura **non superiore al 25%**;
- **non soggetti passivi IVA** ("privati").

Alle cessioni di fabbricati o relative porzioni per le quali, a seguito delle novità in esame, il cedente manifesta nell'atto l'**opzione per l'imponibilità** è applicabile il **reverse charge**

## **NUOVA MISURA RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

In relazione alla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è confermato che per le **spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la **detrazione IRPEF**, è fissata nella misura del **50%** (anziché 36%) e spetta per una **spesa massima complessiva di € 96.000** (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare.

Si rammenta che, dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta "a regime"; di conseguenza la stessa risulta maggiorata al 50% e con il limite di € 96.000 per il predetto periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 per poi tornare al 36% con il limite di € 48.000.

In relazione alla detrazione in esame sono confermate le disposizioni del citato art. 16-bis e pertanto la stessa è riconosciuta:

- per le sole **unità immobiliari residenziali e relative pertinenze**;
- in **10 quote annuali di pari importo** a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- per i "consueti" **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In sede di conversione è stata eliminata la disposizione che prevedeva **dall'1.1 al 30.6.2013**, per gli interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici, la detrazione IRPEF / IRES nella misura del **50%** (anziché del 55%), fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Ora, la detrazione del **55%** è riconosciuta per le spese sostenute **fino al 30.6.2013** (in precedenza fino al 31.12.2012).

Si evidenzia che le **nuove misure** delle suddette detrazioni sono **applicabili**:

- per le spese sostenute per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** ovvero di risparmio energetico da parte di **persone fisiche / lavoratori autonomi** il cui **pagamento** è effettuato, con le consuete modalità (bonifico bancario / postale), **dal 26.6.2012**. A tale proposito si rammenta che il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell'agevolazione;
- per le spese sostenute per gli interventi di **riqualificazione energetica** da parte delle **imprese**, a decorrere **dal 26.6.2012**, avendo riguardo al principio di **competenza**, ossia:
  - per i beni mobili, al momento di consegna / spedizione ovvero alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
  - per i servizi, alla data di ultimazione.

<b>PERIODO SOSTENIMENTO SPESE</b>	<b>DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO</b>	<b>DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</b>
<b>dall'1.1.2012 al 25.6.2012</b>	36%, con il limite di € 48.000	<b>55% (*)</b>
<b>dal 26.6.2012 al 30.6.2013</b>	<b>50%</b> , con il limite di <b>€ 96.000</b>	
<b>dall'1.7.2013</b>	36%, con il limite di € 48.000	36%, con il limite di € 48.000 (per interventi ex art. 16-bis, lett. h, TUIR)

(\*) Il limite di spesa varia da € 54.545 a € 181.818, a seconda del tipo di intervento effettuato, ex art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007.

## CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI

È riconosciuto uno specifico **contributo** ai soggetti che:

- ⇒ acquistano, dal 2013 al 2015, in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni, ossia veicoli a trazione elettrica / ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile, idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica **non superiori a 120 g/km** e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
- ⇒ consegnano, per la rottamazione, un veicolo di cui sono proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria del veicolo acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo.

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE			
Anno acquist o veicolo	che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a		
	50 g/km	95 g/km	120 g/km
2013	<b>20%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di €	<b>20%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di €	<b>20%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di €
2014	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>
2015	<b>15%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di €	<b>15%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di €	<b>15%</b> prezzo d'acquisto fino ad un massimo di €
	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.800</b>

Il contributo in esame è:

- ⇒ riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore "*mediante **compensazione con il prezzo di acquisto***";
- ⇒ rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo "recuperano" **quale credito d'imposta** utilizzabile in compensazione.

## ABROGAZIONE DELLA C.D. TREMONTI AMBIENTALE

È confermata l'abrogazione della disciplina relativa alla detassazione degli investimenti c.d. "Tremonti ambientale".

A decorrere da 26.6.2012 sono infatti **abrogate** una serie di disposizioni / agevolazioni elencate **nell'allegato 1** al Decreto che ricomprende, in particolare, al n. 37) l'art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000.

In merito va evidenziato che il comma 11 dell'art. 23 in esame prevede comunque che:

*"I procedimenti **avviati in data anteriore** a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini delle concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni di leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".*

### **Fondo per la crescita sostenibile**

Il c.d. "*Fondo per la crescita sostenibile*" (nuova denominazione assunta dal c.d. "*Fondo speciale rotativo*" ex art. 14, Legge n. 46/82) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico ha, in particolare, le seguenti finalità:

- ⇒ promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per il rilancio della competitività anche tramite il consolidamento dei centri / strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- ⇒ rafforzamento della struttura produttiva (con particolare riguardo al mezzogiorno), riutilizzo di

impianti produttivi e rilancio di aree economicamente “deprese”;  
⇒ attrazione di investimenti esteri e promozione delle imprese italiane all'estero.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO**

È confermato, a decorrere dal 26.6.2012, il riconoscimento a favore delle imprese di un credito d'imposta nella misura del **35% del costo aziendale**, con un limite **massimo di € 200.000** annui, sostenuto per le **assunzioni a tempo indeterminato** di personale in possesso di:

- un **dottorato di ricerca universitario** conseguito presso un'Università italiana o estera, se riconosciuta equipollente;
- una **laurea magistrale** in discipline di **ambito tecnico o scientifico**, elencate nell'Allegato 2 del Decreto in esame (design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, biologia, ecc.);

impiegato nelle seguenti **attività di ricerca e sviluppo**:

- lavori sperimentali o teorici finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche finalizzate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi o permettere il miglioramento di quelli già esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, esclusi i prototipi di cui al successivo punto;
- acquisizione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale con l'intento di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, compresa la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali, se il relativo costo di fabbricazione è troppo elevato per utilizzarlo solo ai fini di dimostrazione e convalida. Gli eventuali redditi derivanti dall'utilizzo commerciale vanno dedotti dai costi ammessi ai fini del credito d'imposta.

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto a **qualsiasi impresa, a prescindere dalla forma giuridica**, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato;
- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d'imposta di **maturazione** ed in quello relativo ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è **utilizzato**;
- va utilizzato **esclusivamente in compensazione** e **non** è soggetto al **limite annuale** (€ 250.000);
- **non** concorre alla **formazione del reddito d'impresa** né della **base imponibile IRAP**;
- **non** rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

### **Modalità di richiesta del credito d'imposta**

Per poter fruire del credito d'imposta in esame è necessario presentare un'**apposita istanza**, secondo le modalità che saranno individuate da un Decreto di prossima emanazione.

Le spese sostenute devono risultare da una **certificazione**, da allegare al bilancio, rilasciata **da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili o dal Collegio sindacale** (se presente). Per le imprese non soggette a revisione contabile e prive del Collegio sindacale la certificazione deve essere rilasciata da un Revisore contabile o da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili che, nei 3 anni precedenti, non abbia avuto un rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa.

Le spese sostenute per la predisposizione di tale certificazione possono essere considerate per la determinazione del credito d'imposta in esame nel limite di € 5.000.

### **Decadenza del beneficio**

La possibilità di utilizzare il credito d'imposta **decade** se:

- il **numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari** a quello indicato nel **bilancio** presentato nel **periodo d'imposta precedente** all'applicazione dell'agevolazione;
- i **posti di lavoro** creati **non** sono **conservati** per un periodo **minimo di 3 anni** (**2** in caso di **piccole e medie imprese**);

- l'impresa beneficiaria **delocalizza in uno Stato extraUE** riducendo le attività produttive in Italia nei 3 anni successivi al periodo d'imposta in cui ha fruito del contributo;
- sono **definitivamente accertate violazioni non formali**, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni **non inferiori a € 5.000** o violazioni alla **normativa sulla salute e sulla sicurezza** dei lavoratori, nonché nei casi in cui sono emanati provvedimenti definitivi della Magistratura contro il datore di lavoro per **condotta antisindacale**.

## STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE

---

Le **società di capitali** e le **società mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese** possono emettere, quali strumenti di finanziamento, **cambiali finanziarie**, c.d. "mini bond", facendosi assistere da un c.d. "**sponsor**" (banca, impresa d'investimento, società di gestione del risparmio (SGR), società di gestione armonizzata, società d'investimento a capitale variabile (SICAV), avente una succursale **costituita in Italia**).

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione i suddetti strumenti di finanziamento emessi dalle imprese possono ora avere una scadenza che varia da un **minimo di 1 mese** ad un **massimo di 3 anni**.

## NUOVA IVA PER CASSA

---

È stata ampliata la portata applicativa della c.d. "IVA per cassa", prevedendo l'**"esigibilità differita" dell'IVA** con riferimento alle cessioni / prestazioni eseguite da **soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a € 2.000.000** (attualmente il limite è pari a € 200.000) **nei confronti di soggetti passivi d'imposta**.

La disposizione in esame **non** si applica qualora:

- 1 il **cedente / prestatore** si avvale di "**regimi speciali IVA**" (ad esempio, regime del margine);
- 2 l'**acquirente / committente** assolve l'imposta mediante l'applicazione del reverse charge;
- 3 l'**acquirente / committente** è un **soggetto privato**.

L'IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione, risulta quindi **esigibile al momento del pagamento**.

Va tenuto presente però che per i soggetti in esame "*l'esercizio del **diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del **pagamento dei relativi corrispettivi*****".

Rispetto alla disciplina vigente, l'acquirente / committente può detrarre l'IVA a credito al **momento di effettuazione dell'operazione**, a prescindere dal fatto che **il pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito**.

**Decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione**, l'imposta diviene **comunque esigibile** a meno che l'acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali (rispetto alla disciplina vigente non sono richiamate le procedure esecutive).

Per beneficiare dell'esigibilità differita oltre a dover esercitare un'opzione, il soggetto interessato dovrà riportare in fattura un'**apposita annotazione**, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione (esigibilità immediata).

L'operatività delle nuove disposizioni è comunque subordinata all'emanazione di un apposito DM, da emanare entro l'11.10.2012.



A decorrere dalla data di entrata in vigore della "nuova" disciplina, sono abrogate le disposizioni dell'attuale regime contenute nell'art. 7, DL n. 185/2008.

## DEDUCIBILITA' PERDITE SU CREDITI

---

Le **perdite su crediti** sono **deducibili** in ogni caso se il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali** o se le stesse risultano da **“elementi certi e precisi”**.

In merito, gli **“elementi certi e precisi”** sussistono se:

⇒ il credito è di **modesta entità** e sono **decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento** dello stesso. In merito il Legislatore precisa che il **credito è di modesta entità** per:

- le imprese **“di più rilevante dimensione”**, ossia quelle con un volume d'affari o di ricavi **non inferiore a 100 milioni di euro**, quando lo stesso **non supera €5.000**.

In merito va evidenziato che sono considerate imprese **“di più rilevante dimensione”** quelle con un volume d'affari o di ricavi **non inferiore a 100 milioni di euro**;

- le altre imprese quando lo stesso **non supera €2.500**;

⇒ il diritto alla **riscossione del credito** è **prescritto**.

## SRL A CAPITALE RIDOTTO

---

Come noto, in base all'art. 2463-bis C.c., i soggetti aventi determinati requisiti possono costituire una **“Società a responsabilità limitata semplificata”**.

È confermato che la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad € 1 e superiore a € 10.000, può ora essere **costituita anche “da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”**.

Va evidenziato che in tal caso:

- la costituzione può avvenire mediante **contratto o atto unilaterale**;
- l'atto costitutivo va **redatto per atto pubblico**;
- gli **amministratori** possono anche essere persone fisiche **diverse dai soci**;
- la denominazione di srl a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e **“nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”**.

Inoltre è previsto che alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di srl “ordinaria”.

In sede di conversione è stato previsto che il MEF promuove un accordo con l'ABI al fine di fornire **credito a condizioni agevolate** ai soggetti di età inferiore a 35 anni che costituiscono una società in commento.

## PARTITE IVA " FITTIZIE "

---

La c.d. “Riforma del lavoro” ha introdotto una specifica disposizione al fine di **contrastare il fenomeno delle partite IVA c.d. “fittizie”**, ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese in regime di lavoro autonomo o da soggetti titolari di partita IVA rappresentino di fatto rapporti aventi le caratteristiche tipiche di una co.co.co. e/o del lavoro subordinato.

In sede di conversione, sono state, in particolare, modificate le lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003 disponendo che le condizioni ivi previste devono **perdurare per 2 anni consecutivi**. Di conseguenza il nuovo testo modificato è il seguente:

“Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione **con il medesimo committente** abbia una durata complessiva superiore a otto mesi **annui per due anni consecutivi**.
- b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi **annui** complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco **di due anni solari consecutivi**;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”.

## CREDITO D'IMPOSTA SISMA EMILIA ROMAGNA

È stato introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese / lavoratori autonomi colpiti dal sisma del 20.5 e 29.5.2012 che alla data del 20.5.2012 avevano la sede legale / operativa in uno dei Comuni dell'Emilia Romagna interessati dal sisma e che hanno subito la **distruzione o l'inagibilità dell'azienda o dello studio**.

Il credito d'imposta è pari al costo sostenuto entro il 30.6.2014 per la ricostruzione / ripristino / sostituzione dei beni d'impresa / lavoro autonomo danneggiati o distrutti dal sisma per i quali è stata fatta denuncia al Comune ed è stata ricevuta apposita “verificazione”.

In particolare è disposto che il credito d'imposta in commento:

- va indicato nella “dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito” e nelle dichiarazioni successive al fine di evidenziarne l'utilizzo;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non rileva ai fini reddituali / IRAP.

Al fine di poter usufruire del credito d'imposta i soggetti interessati dovranno presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. Con un apposito DM, da emanare entro l'11.10.2012, saranno fissate le modalità operative.

La stessa Agenzia individuerà, con riferimento a **ciascuna istanza accolta**, la quota di credito d'imposta fruibile dal soggetto interessato in ciascun degli anni 2013, 2014 e 2015 tenuto conto del “limite massimo di spesa” annuale di 10 milioni di euro.

## NOVITA' LAVORO

È stata pubblicata sul **Supplemento Ordinario n. 171** della **Gazzetta Ufficiale n. 187** dell'11 agosto 2012, la **Legge n. 134 del 7 agosto 2012** di conversione, con modificazioni, del **Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83** recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”. La suddetta Legge è entrata in vigore il **12 agosto 2012**.

Il provvedimento introduce le seguenti disposizioni di interesse per i datori di lavoro:

- alcune **modifiche** alla **Riforma del mercato del Lavoro** (Legge n. 92/2012), soprattutto concernenti le tipologie contrattuali;
- un **credito d'imposta** per le nuove **assunzioni** a tempo indeterminato di **profili altamente qualificati**;
- modifiche alla disciplina del **trasferimento d'azienda**, con riferimento alle **ipotesi di crisi** delle imprese;
- **finanziamenti** a tasso agevolato per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori nel settore della c.d. “**green economy**”.

Di seguito si analizzano le novità del DL Sviluppo come convertito in Legge n. 134/2012.

### **Appalto e responsabilità solidale (articolo 13-ter)**

Con il Decreto Sviluppo il legislatore torna ad occuparsi di responsabilità solidale nell'appalto già oggetto di recenti modifiche ad opera sia della Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012) che del c.d. "DL Semplificazioni fiscali" (Legge n. 44/2012).

L'articolo 13-ter del DL in esame interviene nuovamente sul **comma 28, dell'articolo 35 della Legge n. 248/2006**, il quale ha introdotto la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, qualora non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

Il DL Sviluppo, riscrivendo il comma 28, dell'articolo 35 della Legge n. 248/2006, conferma la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ma non quella del committente al quale viene affidato unicamente un compito di controllo della correttezza degli adempimenti fiscali da parte dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori.

Pertanto, in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'IVA dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La **responsabilità solidale viene meno** se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso un'**asseverazione** da parte del responsabile dei centri di assistenza fiscale (art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997) e dei commercialisti e consulenti del lavoro (art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 322/1998).

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

Da parte sua, il committente che non risulta più obbligato in solido con l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, procede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore subordinatamente all'esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante la correttezza degli adempimenti eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.

Le nuove disposizioni si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'IVA e, in ogni caso, dai soggetti individuati dagli articoli 73 e 74 del TUIR (soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, Stato ed enti pubblici).

Le nuove disposizioni non si applicano alle stazioni appaltanti (committenza pubblica).

### **Collaboratori call center outbound (articolo 24-bis, comma 7)**

L'articolo 24-bis, comma 7 del Decreto Sviluppo, modificando l'articolo 61, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003 in tema di collaborazioni a progetto, specifica che per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso **call center "outbound"**, il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

### **Contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 46-bis, comma 1, lettera a)**

La Riforma del lavoro ha incrementato il **periodo di intervallo minimo** da rispettare prima di una successiva **riassunzione** con contratto a termine (art. 5, comma 3, D.Lgs n. 368/2001), che risulta fissato in:



- **60 giorni** dalla data di scadenza del rapporto a tempo determinato nel caso di **contratto di durata fino a 6 mesi**;
- **90 giorni** dalla data di scadenza del rapporto a tempo determinato se la durata è **superiore ai 6 mesi**.

È comunque ammessa la possibilità di **ridurre** tali limiti temporali, definendone le condizioni, da parte dei **contratti collettivi** stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, può essere prevista la **riduzione** dei predetti periodi fino a:

- **20 giorni** nel caso di un contratto di durata **fino a 6 mesi**;
- **30 giorni** nel caso di un contratto di durata **superiore ai 6 mesi**.

Tale riduzione è possibile per l'assunzione a tempo determinato nell'ambito di un **processo organizzativo**, determinato da precise ragioni, ovvero dall'avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

In **manca** dell'intervento della **contrattazione collettiva**, trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta previsione, il **Ministero del Lavoro**, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individua le specifiche condizioni per l'operatività delle suddette riduzioni dei periodi.

Il **DL Sviluppo** con una aggiunta all'articolo 1, comma 9, lett. h) della Legge n. 92/2012 **amplia la sfera applicativa** della suddetta **riduzione** degli **intervalli** temporali **minimi** tra un contratto a tempo determinato ed il successivo. Pertanto, oltre alle ipotesi sopra riportate, la riduzione dei termini trova applicazione

- per le **attività stagionali**, definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche, nonché individuate dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (art. 5, comma 4-ter, D.Lgs n. 368/2001);
- per ulteriori **altre ipotesi** previste dai **contratti collettivi** stipulati a ogni livello di dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### **Apprendistato e somministrazione (articolo 46-bis, comma 1, lettera b))**

Il Decreto Sviluppo, in aggiunta a quanto previsto dalla "Riforma Fornero", apporta un'ulteriore modifica in materia di apprendistato e somministrazione.

Più precisamente, viene stabilito che la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato **è ammessa**:

- oltre a tutte le ipotesi previste dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs n. 276/2003, anche
- in **tutti i settori produttivi**, in caso di utilizzo da parte del somministratore di **uno o più lavoratori** con contratto di apprendistato.

#### **Titolari di partita iva (articolo 46-bis, comma 1, lettera c))**

Sono apportate rilevanti modifiche ai **requisiti**, introdotti dalla Legge n. 92/2012, in presenza dei quali si **presume** che le prestazioni lavorative rese da un soggetto titolare di partita IVA siano una **collaborazione coordinata e continuativa**.

Alla luce delle nuove disposizioni, salvo prova contraria del committente, si presume il carattere coordinato e continuativo della prestazione resa da un titolare di partita IVA tutte le volte che ricorrano almeno due dei seguenti presupposti (c.d. "indici di subordinazione"):

- la collaborazione **con il medesimo committente** abbia una durata complessiva superiore a **8 mesi annui per due anni consecutivi** (in precedenza, erano 8 mesi nell'arco dell'anno solare),
- da essa il collaboratore ricavi più dell'80% dei **corrispettivi annui complessivamente percepiti nell'arco di due anni solari consecutivi** (in precedenza, si faceva riferimento ai compensi complessivamente percepiti nell'arco dello stesso anno solare), anche se fatturati a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi,
- il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

### **Lavoro accessorio (articolo 46-bis, comma 1, lettera d))**

La Riforma del lavoro ha rivisto la disciplina del lavoro occasionale accessorio, di cui agli artt. 70 - 74 del D.Lgs n. 276/2003 prevedendo che:

- le prestazioni di lavoro accessorio sono intese come quelle “**attività lavorative di natura meramente occasionale**”,
- che **non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro** nel corso di un **anno solare “con riferimento alla totalità dei committenti”**.

Pertanto il lavoro accessorio è sempre attivabile, indipendentemente dai soggetti prestatori o dall'attività svolta, con l'avvertenza che le attività lavorative svolte tramite lavoro accessorio, a favore di committenti imprenditori commerciali o professionisti, sono consentite purché non diano luogo a compensi superiori a 2.000 euro per ciascun singolo committente, annualmente rivalutabili, fermo restando il limite di 5.000 euro complessivi in capo al lavoratore, per anno solare.

Ora il DL Sviluppo interviene sull'art. 1, comma 32, lett. a), della Legge n. 92/2012, prevedendo che, per l'anno 2013, possano essere rese prestazioni di lavoro accessorio,

- da **percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**,
- in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali,
- nel **limite** massimo di **3.000 euro** di corrispettivo per anno solare.

L'INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

### **Durata mobilità: disposizioni transitorie (articolo 46-bis, comma 1, lettere e) ed f))**

L'articolo 2, comma 46 della Riforma del lavoro prevede un periodo “transitorio” in cui permane il diritto all'indennità dei lavoratori collocati in mobilità (di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge n. 223/1991), tuttavia, con una progressiva riformulazione del periodo massimo.

Il DL Sviluppo interviene modificando l'articolo 2, comma 46, lett. a) della Legge n. 92/2012 relativamente ai lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, **estendendo il regime transitorio** previsto per il 2013 anche all'anno **2014**.

Pertanto, per quanto attiene ai lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, il **periodo** massimo di diritto della relativa indennità è così ridefinito:

a) dal **1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014**:

- **Centro Nord**: 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni;
- **Sud**: 24 mesi, elevato a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 48 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni;

b) dal **1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**:

- **Centro Nord**: 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni;
- **Sud**: 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni;

c) dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**:

- **Centro Nord**: 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni;
- **Sud**: 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni.

Il DL Sviluppo introduce, inoltre, il **nuovo comma 46-bis**, all'art. 2 della Legge n. 92/2012 secondo il quale, **entro il 31 ottobre 2014**, il Ministero del Lavoro insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è chiamato ad effettuare una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in atto, al fine di **verificare** che la **disciplina transitoria** in tema di durata della mobilità sia corrispondente a tali prospettive ed eventualmente a proporre nuove iniziative.

### **Aumento contributi iscritti Gestione Separata (articolo 46-bis, comma 1, lettera g))**

Viene prorogata al 2014 la decorrenza dell'aumento dell'aliquota contributiva IVS da versare alla Gestione separata per i **non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie**.

Per quanto riguarda i **pensionati** e gli **assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie**, invece, viene anticipata al 2016 (anziché al 2018) l'incremento dell'aliquota nella misura del 24%.

Pertanto, è previsto l'incremento dell'aliquota contributiva IVS da versare alla Gestione separata nelle seguenti misure:

- per i **non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie** si passa da un'aliquota pari al 28% per l'anno 2014 ad un'aliquota del **33%** nell'anno 2018;
- per i **pensionati** e gli **assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie** si passa da un'aliquota pari al 20% per l'anno 2013 ad un'aliquota del **24%** nel 2016.

### **CIGS e procedure concorsuali (articolo 46-bis, comma 1, lettera h))**

La Riforma del Lavoro delinea un nuovo assetto degli ammortizzatori sociali che comporta, per quanto riguarda l'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, da un lato, l'**allargamento** della **platea** dei soggetti **beneficiari** del trattamento di CIGS e dall'altro, con l'abrogazione dell'articolo 3 della Legge n. 223/1991 a decorrere dal 1° gennaio 2016, la **soppressione** della **possibilità di ricorrere** alla CIGS in caso di **procedure concorsuali**.

Il DL Sviluppo, intervenendo sull'articolo 2, comma 70 della Legge n. 92/2012,

- conferma l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell'articolo 3 della Legge n. 223/1991,
- introduce delle modifiche al comma 1 del medesimo articolo 3 relative al ricorso alla CIGS in caso di procedure concorsuali (ricorso possibile fino al 31 dicembre 2015).

In particolare, è previsto che, fino al 31 dicembre 2015, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, il trattamento CIGS è concesso, con decreto del Ministero del Lavoro, *“quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali”*. La versione precedente prevedeva che il trattamento CIGS fosse concesso, con decreto del Ministero del Lavoro, qualora la continuazione dell'attività non fosse stata disposta o fosse cessata.

### **Accordi e contratti collettivi di gestione di crisi aziendali (articolo 46-bis, comma 1, lettera i))**

Relativamente al ricorso a strumenti di sostegno al reddito, il DL Sviluppo introduce il nuovo comma 70-bis, all'articolo 2 della Legge n. 92/2012 prevedendo che i contratti e gli **accordi collettivi** di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso ad ammortizzatori sociali, devono essere **depositati presso il Ministero del lavoro** e delle politiche sociali, secondo le modalità indicate con decreto direttoriale.

### **Collocamento dei disabili (articolo 46-bis, comma 1, lettera l))**

Il DL Sviluppo apporta una modifica a quanto previsto dall'art. 4, comma 27, lett. a) della “Riforma Fornero” sui **criteri di computo della quota di riserva**.

A tale riguardo, la Legge n. 92/2012, modificando sostanzialmente quanto previsto dalla Legge n. 68/1999, aveva incluso nella base di computo i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato (calcolandoli pro-quota).

Ora, con il DL in esame, viene parzialmente reintrodotta quanto previsto dalla Legge n. 68/1999 sui contratti a tempo determinato. Più precisamente, viene stabilito che tra i lavoratori da **non computare** ai fini del calcolo del numero di soggetti disabili da assumere rientrano i **lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi** (in precedenza, la Legge n. 68/1999 individuava come durata massima 9 mesi).

## **TRASFERIMENTO DI AZIENDA-SITUAZIONE DI CRISI**

La Legge di conversione del DL sviluppo (art. 46-bis, comma 2) è intervenuta in tema di **trasferimento di azienda** (art. 47 della Legge n. 428/1990), con particolare riferimento alle **situazioni di crisi delle imprese**.

Secondo la disciplina civilistica (art. 2112 c.c.), tale istituto consiste in qualsiasi operazione che, per cessione contrattuale o fusione, determini il **cambiamento** nella **titolarità** di un'attività economica organizzata (con o senza scopo di lucro) preesistente, che passa dal cedente al cessionario.

Tale attività mantiene la propria identità indipendentemente dalla tipologia contrattuale o dal provvedimento che ha generato il trasferimento stesso (cessione, fusione, scissione, affitto d'azienda, etc.).

Le disposizioni normative in materia trovano applicazione **anche** nell'ipotesi di **trasferimento di parte dell'azienda**, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, riconosciuta come tale al momento del passaggio di titolarità.

In seguito al trasferimento d'azienda il **rapporto lavorativo** dei dipendenti **continua** con il cessionario, con la **conservazione** di tutti i **diritti** già maturati presso il cedente al momento della cessione dell'azienda (diritto di anzianità, diritti ed eventuali scatti retributivi, diritti derivanti dalla qualifica e dalle mansioni svolte).

Comunque è possibile anche il peggioramento delle condizioni e delle modalità dell'attività lavorativa, in base al CCNL applicabile presso il cessionario.

Il **trattamento** normativo previsto a favore del lavoratore può essere **applicato parzialmente** nelle ipotesi di trasferimento di **aziende in crisi**, previo **accordo sul mantenimento**, anche parziale, dell'**occupazione**.

Nello specifico, l'articolo 47, comma 4-bis, della Legge n. 428/1990 dispone che:

*“Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:*

*a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, 5° comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;*

*b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.”*

L'ipotesi di un'applicazione parziale delle previsioni civilistiche, in caso di trasferimento di aziende in crisi, viene **ampliata** dalla Legge di conversione del DL sviluppo, la quale introduce due nuove lettere (**lettera b-bis e lettera b-ter**) al **comma 4-bis dell'articolo 47 della Legge n. 428/1990**.

Pertanto, la disciplina riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori (art. 2112 c.c.) si applica alle condizioni stabilite dall'accordo sul mantenimento dell'occupazione, **anche** nel caso in cui il trasferimento riguardi **aziende** per le quali vi sia stata:

- la dichiarazione di apertura della **procedura di concordato preventivo** (lettera b-bis);
- l'**omologazione** dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti** (lettera b-ter).

## **OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLA GREEN ECONOMY**

---

L'articolo 57 della DL in esame introduce una norma volta a favorire l'assunzione di giovani, con età non superiore a 35 anni, nel settore della cd. “*green economy*”.

Nel particolare, è prevista la possibilità:

per i **soggetti privati** che operano nei seguenti settori:

- protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico,
- ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di “seconda e terza generazione”,
- ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali,
- ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel “solare termico”, “solare a concentrazione”, “solare termo-dinamico”, “solare fotovoltaico”, biomasse, biogas e geotermia,
- incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di social housing,
- processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

di accedere a **finanziamenti a tasso agevolato**.

Il Ministero dell'Ambiente, con apposito decreto, può individuare ulteriori settori nei quali applicare l'incentivo in esame, ovvero può modificare i settori già individuati.

Per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato, i progetti di investimento presentati dalle imprese che operano nei suddetti settori:

- devono prevedere **occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato**,
- di **giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione**.

L'”occupazione aggiuntiva”, come previsto dal secondo comma dell'articolo in esame, è calcolata rispetto alla **media** totale degli **addetti** degli **ultimi 12 mesi**. In merito, si ritiene che il periodo di riferimento dei 12 mesi vada computato a ritroso dalla data di assunzione del lavoratore, per quanto non specificato dalla norma.

Inoltre, è previsto che qualora le **assunzioni** siano **superiori a 3 unità**, almeno **un terzo** dei posti debba essere riservato a **giovani laureati di età non superiore a 28 anni**.

### **Presentazione istanze ed erogazione finanziamenti**

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, nonché di erogazione dei relativi finanziamenti, il comma 5 dell'articolo 57 precisa che le stesse sono disciplinate come previsto dall'articolo 2, lett. s) del Decreto 25 novembre 2008, prevedendo inoltre una semplificazione e informatizzazione delle procedure di accesso al beneficio.

### **Durata e misura del finanziamento**

I **finanziamenti agevolati**, concessi fino a concorrenza della disponibilità del “*Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra*”, di cui all'articolo 1, comma 1110 della Legge n. 296/2006, hanno **durata**:

- **non superiore a 72 mesi**, nella generalità dei casi;
- **non superiore a 120 mesi**, per soggetti quali:
  - le società ESCO (Energy Service Company);
  - gli affidatari di contratti di disponibilità (art. 44, DL n. 1/2012);
  - le s.r.l. semplificate costituite ex art. 2463 bis codice civile;
  - imprese di cui all'art. 3, comma 4-ter del DL n. 5/2009 (reti di imprese), per le quali, inoltre, è prevista la riduzione del 50% del tasso di interesse previsto dal Decreto del MEF del 17 novembre 2009.

### **SCADENZE**

- 20 SETTEMBRE : trasmissione telematica del modello 770
- 1° OTTOBRE : trasmissione telematica del modello UNICO ecc.
- 1° OTTOBRE : presentazione della dichiarazione IMU
- 1° OTTOBRE : raccomandata agli inquilini per l'opzione della cedolare secca per il 2011

*Strà settembre 2012*

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*